



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	22
Testo del decreto-legge	»	23

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », come di seguito si illustra.

Articolo 1 - Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 reca “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.”.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, prevede la costituzione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Lo scopo statutario della Società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate.

Si ricorda che in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato adottato il decreto 7 dicembre 2020, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di identificare le opere infrastrutturali da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e ripartire le relative risorse, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Inoltre, l'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il successivo comma 774



della medesima legge n. 178 del 2020 ha previsto che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al citato comma 773.

Il piano complessivo delle opere, pertanto, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, è stato da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023.

Tale piano prevede due Allegati:

- nell'Allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

- nell'Allegato 2 sono invece riportate le opere infrastrutturali aventi parziali copertura finanziaria con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

Orbene, al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, nonché di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, e con i cronoprogrammi ivi previsti, l'**articolo 1, comma 1** prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, si prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmetta ad ANAS S.p.a. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi dell'Allegato A e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Ciò al fine, da un lato, di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando i soggetti attuatori, e dall'altro di assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto che possiede il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere.

Trattasi dei seguenti interventi

- SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
- SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
- SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Pizzo”
- SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona
- SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

Per tali interventi risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.



L'articolo 2, recante "Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31", interviene sulla *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2020, nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'organo di amministrazione della Società sia composto da 5 membri, dei quali 3 nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione è consentita la partecipazione, senza diritto di voto, dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026", in qualità di Comitato Organizzatore dei Giochi.

Tale assetto di *governance*, tuttavia, nel corso del tempo, non si è rivelato pienamente soddisfacente, alla luce delle iniziative nel frattempo intraprese per far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di molte opere olimpiche. In particolare, al fine di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, si è fatto ricorso alla previsione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, che autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, a nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La revisione della *governance* della Società muove dall'esigenza di distinguere i compiti tra i diversi membri dell'organo di amministrazione al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS.

Sulla base della suddetta disposizione, con il DPCM 23.02.2022 l'Amministratore delegato *pro tempore* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. è stato nominato quale Commissario straordinario per la realizzazione di n. 8 interventi ritenuti di particolare difficoltà esecutiva o attuativa e di complessità delle procedure tecnico-amministrative. Nel dettaglio, si tratta di interventi interamente ricompresi all'interno degli Allegati, e segnatamente: l'intervento denominato "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate" è incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A al presente decreto, mentre i restanti interventi coincidono con la totalità di quelli inseriti all'interno dell'Allegato B (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020).

In aggiunta, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto la nomina dell'Amministratore delegato *pro tempore* della Società quale Commissario straordinario per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31 dicembre 2025, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Infine, si evidenzia come, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 16 del 2020, a decorrere dal 25 maggio 2022 la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. sia divenuta, altresì, soggetto attuatore per gli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano delle opere per il progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei



campionati mondiali di sci alpino di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai quali, essendo questi confluiti nel piano complessivo delle opere olimpiche di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, l'organo di amministrazione della società opera con i poteri commissariali attribuiti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017.

In tale contesto normativo, in considerazione della sopravvenuta congestione di funzioni in capo ad un'unica figura, l'assetto di *governance* della Società, come attualmente delineato, non si è rivelato pienamente soddisfacente. Di qui, la necessità di definire compiutamente le funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione, pervenendo a una distinzione delle stesse in un'ottica di razionalizzazione.

Al riguardo, il presente decreto apporta modifiche alla composizione dell'organo di amministrazione della Società prevedendo, in particolare, che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente, uno quelle di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo, e uno quelle di consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo. Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione da parte dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026".

In tal modo, si prevede che in capo all'Amministratore delegato *pro tempore* della Società rimangano le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato I al decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, quindi, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione dei soli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Per converso, si prevede che, al consigliere di amministrazione designato dalle autorità statali, il consiglio di amministrazione deleghi le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione. Al riguardo, quale norma di chiusura, si precisa che, sulle funzioni delegate, il consiglio di amministrazioni può in qualunque momento impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Peraltro, in relazione alla designazione dei membri dell'organo di amministrazione espressione delle amministrazioni regionali, si prevede che uno sia designato distintamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, in questo secondo caso congiuntamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale modifica tiene conto dei diversi impegni che l'area lombarda e l'area veneta-dolomitica hanno assunto in sede di formalizzazione delle garanzie funzionali alla candidatura di Milano-Cortina ai giochi olimpici invernali del 2026.

L'intervento normativo è volto inoltre a precisare che sia i componenti dell'organo di amministrazione che quelli del Collegio sindacale sono "designati" e non "nominati", con conseguente necessità di abrogare il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

Si passa, pertanto, da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali ad un modello in cui la nomina è affidata ad assemblea dei soci. Ciò al fine di valorizzare il momento di condivisione/responsabilizzazione di tutti gli azionisti nella nomina organi sociali, nel rispetto delle quote azionarie.



Nel dettaglio, l'articolo 2 introduce le seguenti modifiche al citato decreto-legge n. 16 del 2020:

- al comma 1, lettera a), n. 1, si introduce una modifica all'articolo 3, comma 2, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;
- al comma 1, lettera a), n. 2) si sostituisce il comma 5 al fine di operare le sopra illustrate modifiche alla governance della Società, introducendo i commi aggiuntivi 5-bis e 5-ter;
- al comma 1, lettera a), n. 3, si modifica il comma 6 al fine di prevedere, anziché la nomina, la designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Veneto, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- al comma 1, lettera a), n. 4, si abroga il comma 7 che stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati;
- al comma 1, lettera b), è aggiunto l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato B al decreto in esame, che elenca le opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 e muove dall'esigenza di procedere ad una revisione dell'impianto commissariale delle opere Olimpiadi invernali al fine di consentirne lo svolgimento in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi.

In particolare, si prevede che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a., dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Ciò, in considerazione del fatto che, in conseguenza della modifica apportata dall'articolo 2 del presente decreto, in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. rimangono le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, con esclusione, quindi, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A e per il quale il medesimo Amministratore delegato è individuato quale Commissario dal citato d.P.C.m. 23 febbraio 2023.

Il comma 1 precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di ANAS S.p.a. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico delle opere e, comunque nel limite di 50.000 euro annui.

Il **comma 2** chiarisce, altresì, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a può avvalersi delle strutture della medesima



società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

In particolare, al comma 1 si prevede che, al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto (il quale disciplina il subentro di ANAS alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi individuati nell'allegato A), entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.a. alle disposizioni introdotte dal decreto in esame.

Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, si precisa che non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo del decreto-legge n. 16 del 2020 che, per lo svolgimento delle sue funzioni attribuisce alla medesima Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere previste nel piano complessivo delle opere; tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo. Il medesimo comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 stabilisce, altresì, che le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A norma della disposizione di cui trattasi, pertanto, non sono dovute alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento e quelle destinate ai servizi di ingegneria e architettura».

Alla luce di tale previsione, pertanto, e in considerazione del trasferimento ad ANAS operato dall'articolo 1, comma 1 del decreto, si precisa che, per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.a. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate dall'ANAS S.p.a., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si precisa che tali oneri sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Ne deriva, quindi, per tali opere, il ripristino dell'ordinario regime degli oneri di investimento riconosciuto ad ANAS ai sensi del citato articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 111, dal quale sono dedotti eventuali corrispettivi rendicontati da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce dell'articolo 7 della convenzione quadro tra la Società e ANAS.

In relazione al sopra richiamato aggiornamento della convenzione, si evidenzia che la realizzazione degli interventi del Piano delle opere olimpiche relativi ad infrastrutture stradali statali è stata disciplinata con la convenzione quadro stipulata dalla Società con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023, adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto i 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 nonché dell'articolo



5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022 di approvazione del Piano degli interventi olimpici.

Tutti gli interventi retrocessi ad ANAS alla luce del decreto in esame rientrano nel regime dell'articolo 1, comma 2, e dell'Allegato 1 della convenzione, che affida ad ANAS la prosecuzione delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e la redazione dei progetti, secondo le indicazioni di SIMICO ovvero del Commissario straordinario.

Per le predette opere non risultano all'inverso sottoscritte le specifiche convenzioni di subentro previste dall'articolo 1, commi 3 e 4 della medesima convenzione, che segnano il subentro di SIMICO all'ANAS nel ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante. La stipula di tali convenzioni è infatti prevista dalla convenzione quadro all'esito del perfezionamento della procedura autorizzativa dell'opera e del completamento della relativa progettazione. Ne deriva che, ad oggi, le attività di progettazione e gestione delle procedure autorizzative sono state svolte dall'ANAS. A tali prestazioni si applica il regime previsto, nelle more della stipula della convenzione di subentro, dall'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, il quale prevede che ANAS rendiconti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità già previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS, i costi esterni in coerenza con gli impegni contrattuali per la realizzazione dell'opera e i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento assegnati all'intervento.

Tenuto conto di questo quadro convenzionale, nel definire il trasferimento ad ANAS dei cinque interventi dell'Allegato A del decreto in esame, la disposizione prevede, pertanto, che alla regolazione dei rapporti tra la Società e ANAS si provveda mediante l'aggiornamento della convenzione quadro del 1° giugno 2023, tramite stipula di un atto aggiuntivo.

Sempre al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto in esame, con particolare riguardo alle modifiche afferenti alla governance e alle funzioni attribuite ai componenti degli organi sociali ai sensi dell'articolo 2, **al comma 2** si prevede che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provveda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il medesimo comma 2 prevede che, entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere alla formalizzazione del rinnovo degli organi sociali.

Inoltre, è previsto l'adeguamento, da parte della medesima Società, entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, dello Statuto anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precisando che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli attuali organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Il **comma 3** autorizza a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Si prevede, pertanto, che agli oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Infine, il **comma 4** dispone che, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, il decreto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'**articolo 5** reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'**Allegato A**, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore

L'**Allegato B**, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che introduce l'**Allegato 1** al decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.



Articolo 1 - Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

La norma detta disposizioni urgenti sulla realizzazione di alcune opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali opere, nonché di assicurarne la realizzazione in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento. In particolare, l'**articolo 1, comma 1** del presente decreto prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore di cinque interventi, individuati dall'Allegato A del decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società, nonché nei procedimenti amministrativi avviati dalla medesima Società. Per tali interventi risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica. La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Va al riguardo precisato che la realizzazione degli interventi del Piano delle opere olimpiche relativi ad infrastrutture stradali statali è stata disciplinata con la convenzione quadro stipulata dalla Società con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023, adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022, nonché dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, di approvazione del Piano degli interventi olimpici. Tutti gli interventi retrocessi ad ANAS alla luce del decreto in esame rientrano nel regime dell'articolo 1, comma 2 e dell'Allegato 1 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, che affida ad ANAS la prosecuzione delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e la redazione dei progetti, secondo le indicazioni di SIMICO ovvero del Commissario straordinario. Per le predette opere, pertanto, non è ancora stata stipulata la convenzione di subentro prevista dall'articolo 1, commi 4 e 5, della predetta convenzione quadro, con cui deve essere formalizzato il subentro della Società (ovvero del Commissario straordinario per le opere commissariali) alle attività di ANAS in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante.

In particolare, tutti gli interventi retrocessi ad ANAS si trovano al momento ancora nella fase di progettazione: per due di questi interventi (SS36 Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni - Lecco e SS36 Consolidamento Galleria Monte Piazze) si è concluso l'iter autorizzativo del progetto e, pertanto, è possibile procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS S.P.A. già disponibili; per gli altri tre interventi, è, invece, ancora in corso di svolgimento la conferenza di servizi, indetta dalla Società, per il perfezionamento dell'iter autorizzativo del progetto.

L'attività di progettazione è stata svolta da ANAS, che ha altresì offerto il supporto tecnico-amministrativo alla Società nella predisposizione della documentazione funzionale all'iter approvativo. Non sussistono, pertanto, posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione che possano comportare una esposizione di ANAS rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i predetti cinque interventi. Sulla regolazione dei corrispettivi per tali costi esterni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 1 del decreto in esame.

In ogni caso, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 - Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.31.

L'articolo 2, recante "*Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31*", interviene sulla *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.

La proposta normativa, limitandosi ad apportare modifiche alla *governance* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, le modifiche alla *governance* apportate dal decreto in esame non determinano variazioni in merito alla partecipazione al capitale sociale della Società, pari a 1.000.000,00 di euro, che risulta così suddivisa:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze 350.000,00 euro
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 350.000,00 euro
- Regione Lombardia 100.000,00 euro
- Regione Veneto 100.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Bolzano 50.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Trento 50.000,00 euro

Agli enti titolari di partecipazioni al capitale sociale è infatti confermata nel decreto in esame una partecipazione nel procedimento di nomina degli organi sociali coerente con la relativa titolarità di quote azionarie. Contestualmente, si introduce un ripensamento strutturale del ruolo degli azionisti e dell'assemblea dei soci: in particolare, agli azionisti è riconosciuto un potere di designazione dei componenti dell'organo di governo e dell'organo di revisione, che deve poi trovare nel momento collegiale dell'assemblea dei soci la propria finalizzazione con la nomina dei predetti componenti.

Si introduce, inoltre, una modifica all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.

Si precisa che, in considerazione delle previsioni introdotte dall'articolo 2, rimangono in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, (con esclusione, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione dei soli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021).

Nel dettaglio, l'articolo 2 introduce le seguenti modifiche al citato decreto-legge n. 16 del 2020:

- al comma 1, lettera a), n. 1, si introduce una modifica all'articolo 3, comma 2, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;
- al comma 1, lettera a), n. 2) si sostituisce il comma 5 al fine di operare le sopra illustrate modifiche alla *governance* della Società, introducendo i commi aggiuntivi 5-bis e 5-ter;
- al comma 1, lettera a), n. 3, si modifica il comma 6 al fine di prevedere, anziché la nomina, la designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Veneto, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- al comma 1, lettera a), n. 4, si abroga il comma 7 che stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati;
- al comma 1, lettera b), si prevede l'inserimento dell'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato B al decreto in esame, che elenca le opere complementari in ambito stradale già



oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e muove dall'esigenza di procedere ad una revisione dell'impianto commissariale delle opere al fine di consentirne lo svolgimento in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi.

Si precisa che il comma 1 prevede che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a., dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La medesima disposizione autorizza il Commissario a nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di ANAS S.p.a. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico delle opere nel limite massimo di 50 mila euro annui.

Al riguardo si precisa che gli eventuali oneri per i menzionati rimborsi spese potranno utilmente essere coperti nel quadro economico dell'intervento che presenta le necessarie disponibilità, nella voce "Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016", nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente" che all'attualità prevede una spesa complessiva pari a euro 3.932.671,12.

Il comma 2 chiarisce, altresì, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Trattasi, pertanto, di disposizioni dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 - Disposizioni transitorie e finanziarie.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

In particolare, il comma 1 detta disposizioni finalizzate a regolare la retrocessione di ANAS quale soggetto attuatore rispetto ai cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto.

Si evidenzia che per le predette opere non risultano sottoscritte le specifiche convenzioni di subentro previste dall'articolo 1, commi 3 e 4 della convenzione quadro tra la Società e ANAS S.p.a. del 1° giugno 2023: secondo quanto previsto nella predetta convenzione quadro, la stipula delle convenzioni di subentro è infatti prevista all'esito del perfezionamento della procedura autorizzativa dell'opera e del completamento della relativa progettazione.



Ne deriva che ad oggi le attività di progettazione sono state svolte dall'ANAS, che ha altresì fornito alla Società supporto tecnico-amministrativo nello svolgimento delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti. Alle prestazioni svolte in fase di progettazione da ANAS si applica il regime previsto, nelle more della stipula della convenzione di subentro, dall'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, il quale stabilisce che ANAS rendiconti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità già previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS, i costi esterni in coerenza con gli impegni contrattuali per la realizzazione dell'opera e i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento assegnati all'intervento.

Tenuto conto di questo quadro convenzionale, nel definire la retrocessione ad ANAS dei cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto, la disposizione in esame prevede che alla regolazione dei rapporti tra la Società e ANAS si provveda mediante l'aggiornamento della convenzione quadro del 1° giugno 2023, tramite stipula di un atto aggiuntivo. La disposizione, in particolare, chiarisce che per tali interventi non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto-legge n. 16 del 2020, per tali opere, il regime degli oneri di investimento riconosciuto ad ANAS ai sensi dell'articolo 36, comma 3-bis secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che quantifica i predetti oneri di investimento in una percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'intervento, dal quale sono dedotti eventuali corrispettivi rendicontati da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce del predetto articolo 7 della convenzione quadro tra la Società e ANAS.

La disposizione precisa che tale riconoscimento avviene in ogni caso nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

In virtù di tale precisazione, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la percentuale del 3 per cento riconosciuta alla Società a titolo di oneri di investimento non era tale da assorbire i costi interni ed esterni sostenuti da ANAS per le attività svolte nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera.

Per tali costi, infatti, come si è evidenziato, l'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023 tra la Società e ANAS S.p.A. prevedeva l'obbligo in capo a quest'ultima di rendicontare le spese sostenute secondo le modalità previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS.

In sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS S.p.A. dell'ordinario Regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9% di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La disposizione in esame, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento, per la sopra richiamata percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'opera, previsto dall'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Va ribadito che la predetta percentuale del 9 per cento è da intendersi come omnicomprensiva, in quanto dalla medesima devono essere detratte le spese rendicontate da ANAS al MIT per i costi interni ed esterni sostenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale intervento si rende necessario non solo per ragioni di simmetria con il regime ordinariamente applicato agli interventi affidati ad ANAS come soggetto attuatore, ma anche per ragioni di certezza nella quantificazione dell'incidenza degli oneri di investimento riconosciuti ad ANAS in relazione alle predette cinque opere. Tale regime di quantificazione degli oneri di investimento appare in ogni caso coerente con i relativi quadri economici dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari ad un totale del 9%, coerente, pertanto, con la previsione di cui trattasi.



Con riferimento alla disposizione che chiarisce che per i cinque interventi retrocessi ad ANAS non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento previsti dall'articolo 3, comma 11, si osserva che tale previsione appare coerente con la scelta operata dal decreto in esame (articolo 2, comma 1, lettera a)) di espungere le predette opere dal perimetro di azione della Società.

Ne deriva che le relative attività di monitoraggio dovranno essere svolte dal soggetto attuatore, ovvero da ANAS S.p.a.

Le attività amministrative svolte ad oggi dalla Società ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere possono ritenersi coperte dalle risorse trasferite alla Società ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il quale ha disposto a favore della Società il trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3% relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge, **al comma 2** si prevede che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il medesimo comma 2 prevede che, entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere alla formalizzazione del rinnovo degli organi sociali.

Inoltre, è previsto l'adeguamento, da parte della medesima Società, entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, dello Statuto anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precisando che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli attuali organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 3** si autorizza a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Viene stabilito che ANAS S.p.A. destina le predette risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri di cui al comma 3, la norma prevede l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034

Le somme attualmente disponibili ammontano a 67,730 mln € di cui
- 17,730 per l'anno 2032;
- 25 mln€ per ciascuno degli anni 2033 e 2034

Infine, al **comma 4** si prevede la clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5- Entrata in vigore

L'**articolo 5** reca l'entrata in vigore del decreto-legge.



L'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	F37H20001460001	23.570.100,00 € di cui IVA: 150.070,09 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 4.059.863,17 €
Lombardia	SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco	F87H16000580001	35.629.100,00 € di cui IVA: 226.849,37 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 7.184.322,78 €
Lombardia	SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Piazzo”	F97H20001160001	55.293.500,00 € di cui IVA: 352.052,00 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 11.133.663,57 €
Lombardia	SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona	F97H19000000001	8.229.100,00 € di cui IVA: 52.394,42 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.604.742,35 €
Lombardia	SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate	F47H20001140001	74.386.000,00 € di cui IVA: 473.613,35 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			Appaltante: 14.765.450,27 €
--	--	--	--------------------------------

In relazione agli interventi di cui all'Allegato A, si evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi di cui all'Allegato A del decreto in esame sono ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo d.P.C.m. dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

Di seguito il cronoprogramma aggiornato degli interventi di cui all'Allegato A.

Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	Cronoprogramma	
				Inizio lavori	Fine lavori
Lombardia	Giussano	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	01/01/2025	30/05/2026
Lombardia	Lecco	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	01/02/2024	01/01/2026
Lombardia	Monte Piazzo	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	01/02/2024	30/04/2026
Lombardia	Piantedo	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	01/12/2024	30/03/2026
Lombardia	Piona	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	01/11/2024	31/12/2025

L'Allegato B, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
---------	------------	-----	------------------



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana	F57H20001340001	31.955.200,00 € di cui IVA: 203.457,77 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.417.749,68 €
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio	F61B20000140001	52.800.000,00 € di cui IVA: 336.175,96 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.589.122,00 €
Lombardia	SS 42 “Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale”	F17H20001750001	16.329.000,00 € di cui IVA: 103.966,24 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.224.043,81 €
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo	B81B03000220004	253.289.600,00 € di cui IVA: 1.398.113,53 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: € 44.121.448,93 € Totale Copertura Finanziaria 159.000.000,00
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	F47H18001500001	51.861.900,00 € di cui IVA: 330.203,11 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.298.031,53 €
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone	F51B20000150001	395.928.984,00 €



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			di cui IVA: 2.520.867,54 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 80.791.240,26 €
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 1)	C24J20000100001	13.905.500,00 € di cui IVA: 88.535,89 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 2.764.417,05 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 2)	C54J20000120001	17.257.500,00 € di cui IVA: 109.877,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.385.556,08 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 3)	C84J20000080001	4.476.300,00 € di cui IVA: 28.500,46 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 818.112,40 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 4)	C24J20000110001	5.146.400,00 € di cui IVA: 32.766,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 935.174,03 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 5)	C24J20000120001	8.672.100,00 € di cui IVA: 55.214,99 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.658.286,15 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 6)	C84J20000090001	16.542.200,00 € di cui IVA: 105.323,67 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione



			Appaltante: 3.345.397,51 €
--	--	--	-------------------------------

In relazione alle opere di cui all'Allegato B, si rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato d.P.C.M. dell'8 settembre 2023), fatta eccezione per l'intervento "SS 639 - Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo" che presenta un costo complessivo per il quale allo stato si dispone di una copertura pari 159 milioni di euro, con fabbisogno residuo 94,3, stante il costo complessivo pari a 253,3 milioni di euro. Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per il citato intervento è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.

Infine, si evidenzia che, per gli interventi di cui all'Allegato A, ANAS, in quanto soggetto attuatore, provvederà a riallineare il monitoraggio sui sistemi informativi rispetto a quanto previsto dal DPCM 8 settembre 2023. Per l'Allegato B, il predetto riallineamento dei dati di monitoraggio dovrà essere operato dal Commissario straordinario.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. P. P. P.", written over a digital signature line.

05/02/2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2024.

Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » e, in particolare, l'articolo 61, comma 4;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici » e, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3, concernente i poteri commissariali per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie » e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il

triennio 2021-2023 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 774, concernente l'individuazione degli interventi da finanziare per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante « Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali » e, in particolare, l'articolo 16, comma 3-*bis*, relativo agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « *Ice rink Oval* » di Baselga di Piné;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, lettera *a*), che ha modificato l'articolo 36, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di oneri di investimento riconosciuti all'ANAS S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante « Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023;

Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paraolimpici invernali « Milano Cortina 2026 » rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

Considerato che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

Considerata la rilevanza dell'impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo economico, turistico, sociale e culturale per i territori interessati e per l'intero Paese;

Considerato necessario assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere;

Ritenuto indispensabile procedere ad una revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi olimpici al fine di consentirne la realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi;

Ritenuto necessario e indifferibile procedere con urgenza ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ANAS S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito « Società ». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di

cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A. »;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2, sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Il consiglio di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicon-

tazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. »;

3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: « nominati » è sostituita dalla seguente: « designati »;

4) il comma 7 è abrogato;

b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026)

1. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11

marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS S.p.A., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di cui al secondo periodo sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adeguata il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2024

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente ex articolo 8,
comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e
delle finanze*

ABODI, *Ministro per lo sport e i gio-
vani*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO A
(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore

Regione	Intervento
Lombardia	SS 38 - Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
Lombardia	SS 36 - Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
Lombardia	SS 36 - Consolidamento galleria « Monte Piazzo »
Lombardia	SS 36 - Potenziamento svincolo in località Piona
Lombardia	SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

ALLEGATO B
(di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b))

« Allegato 1
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio
Lombardia	SS 42 “del Tonale e della Mendola” – lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico)
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

».

